

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2595

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, SEPIA, FRASCA, CALDORO, CIAVARELLA,  
FELISETTI LUIGI DINO**

*Presentata il 12 dicembre 1978*

### Misure per migliorare le condizioni di vita dei marittimi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fu detto che l'umanità si divide in tre grandi categorie: i vivi, i morti ed i naviganti, quasi ad indicare, per questi ultimi, un vivere particolare, che, pur essendo ad uno stadio superiore alla morte, non può certo definirsi vita.

Lo sviluppo tecnologico e l'invasione degli automatismi, pur rendendo meno duro il lavoro di bordo, ha legato più strettamente l'uomo alla nave.

Basti tener presente che su alcune navi le operazioni di carico e scarico, dopo lunghe ed estenuanti navigazioni, vengono effettuate tramite terminali posti, a volte, a molte miglia dalla costa, così che è impedita al marittimo anche la breve « illusione » di un ritorno « al vivere civile » dopo lunghe settimane, se non mesi, di permanenza in mare.

Ma se lo sviluppo tecnologico ha ridotto enormemente i tempi di permanenza nei porti, non ha tuttavia portato un

miglioramento nelle condizioni di vita del personale di bordo.

Tutt'oggi infatti le zone della nave riservate agli alloggiamenti del personale sono, per vecchia tradizione, quelle più esposte ai movimenti di rollio e di beccheggio dell'unità e più vicine alle fonti di vibrazioni, rumore e calore, concorrendo così a rendere la vita del personale imbarcato particolarmente alienante.

Tale stato di fatto è conseguenza della logica del massimo guadagno che tende a privilegiare la merce sull'uomo, volutamente ignorando che dalle privazioni fisiche e morali di questi uomini deriva il benessere di tutta l'umanità e immense fortune personali, essendo ancora la nave il mezzo più largamente usato per gli scambi ed i traffici commerciali fra le comunità.

Ne deriva quindi che è nostro preciso dovere assicurare a questi uomini, che vivono la loro vita in un ambiente innaturale ed in uno stato disumano ed alie-

nante, le migliori condizioni di vita possibile, sempre in relazione alla loro atipica attività ed al mezzo su cui tale attività viene svolta.

Lo scopo di questa proposta di legge tende ad annullare queste ingiustizie venendo incontro ad esigenze vivamente sentite da tutta la categoria.

L'assegnazione di cabine al personale di bordo in zone meno tormentate della

nave (in allegato appositi schizzi), pur nel rispetto delle necessità ed esigenze del carico, non è certo proposta demagogica e populista, ma conseguenza di un progredire della società tutta verso ideali di giustizia ed umanità.

Onorevoli colleghi, si sottopone alla vostra attenzione la presente proposta di legge che si prega di voler approvare con ogni consentita urgenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Su tutte le navi mercantili, gli alloggi del personale devono essere ubicati il più possibile lontano da fonti di vibrazioni, calore e rumore e il più vicino possibile al baricentro della nave, evitando ponti troppo alti e posizioni periferiche.

### ART. 2.

Tutte le cabine devono essere schermate con materiali isolanti acustici e termici e dotate di appropriati sistemi di ventilazione forzata e condizionamento dell'aria.

### ART. 3.

I corridoi, le cabine, le porte, le ante, i mobili, i cassetti, gli scaffali, devono essere costruiti in maniera da evitare vibrazioni e rumori e avere gli spigoli opportunamente arrotondati per evitare danni al personale.

### ART. 4.

In tutta la zona alloggi, compresi corridoi e passaggi, deve essere sistemato un tipo di pavimento antidrucciolo per evitare danni al personale.

## ART. 5.

In fase di assegnazione dei posti nelle cabine, il personale impegnato in servizi di guardia notturna, sia in coperta sia in macchina, deve essere opportunamente diviso dal resto dell'equipaggio.

## ART. 6.

Sulle navi aventi tonnellaggio superiore a 3.000 tonnellate di stazza, il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali, dispongono, se possibile, di una stanza contigua alla cabina, con funzioni di salottino privato e di servizio.


## ART. 7.

Una commissione, nominata dalle competenti autorità marittime e composta: da un ufficiale responsabile del locale Ufficio di sanità marittima, un rappresentante sindacale di categoria ed un qualificato ufficiale della Direziomare competente, controlla la corretta applicazione della presente legge sulle unità in costruzione.

## CASI LIMITE

## Nave tipo petroliera o bulk-carrier (cassero a poppa estrema)


Ferma restando la posizione dell'apparato motore e delle eliche, la tuga alloggi si trasferisce il più a pruvia possibile e l'unico contatto con le macchine è costituito dal cofano motore/ciminiera. Inoltre il ponte degli alloggi è il primo ponte al disopra del ponte di coperta.



**Nave tipo roll on-roll off (cassero a prua estrema)**

Ferma restando la posizione dell'apparato motore, eliche e salpancore, in questo tipo di nave la tuga alloggi deve essere trasferita il più possibile verso poppavia ed il ponte alloggi è il primo ponte al di sopra del ponte di coperta.

**ATTUALE  
SISTEMAZIONE**



Ciò non comporta danno allo spazio/carico e non incide sul costo della nave dato che attualmente esistono gli accorgimenti tecnici per ovviare a tali inconvenienti.

**N.B.** - I locali sistemati sul Ponte di Coperta possono, in tutti i casi, essere destinati a: Centrali sicurezza, Centrali varie, Segreterie, Depositi coperta-Camera-Macchina, Servizi vari, Ecc., Ecc.